

SCHEDA SINOTTICA DELLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI APPORTATE AL BANDO RELATIVO ALLA MISURA 221, APPROVATO CON DECRETO 1472/2008 E S.M.I.

TESTO PRECEDENTE	TESTO MODIFICATO
<p>3) CONDIZIONI GENERALI</p> <ul style="list-style-type: none"> È possibile presentare una o più domande per un importo complessivo di spesa ammissibile, per ciascun "periodo" (vedi tempistica, paragrafo 31), di 200.000,00 €. Ogni domanda può comprendere interventi relativi ad una o più tipologie. Possono essere finanziati solo interventi iniziati e spese sostenute dopo l'approvazione dell'atto regionale di ammissione a finanziamento¹. <p>¹ Tale condizione vale per tutte le domande presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento di modifica del bando.</p>	<p>3) CONDIZIONI GENERALI</p> <ul style="list-style-type: none"> È possibile presentare una o più domande per un importo complessivo di spesa ammissibile, per ciascun "periodo" (vedi tempistica, paragrafo 31), di 200.000,00 €. Ogni domanda può comprendere interventi relativi ad una o più tipologie. Possono essere finanziati solo interventi iniziati e spese sostenute dopo l'approvazione dell'atto regionale di ammissione a finanziamento.
<p>4) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI</p> <p>....</p> <p>I terreni su cui realizzare l'impianto devono essere agricoli, ossia essere coltivati, nei due anni precedenti la realizzazione dell'intervento, a seminativi o altre colture erbacee avvicendate.</p> <p>In fase di istruttoria, al fine di calcolare i due anni si considera come data di realizzazione dell'intervento la data termine entro la quale devono essere conclusi i lavori (vedi paragrafo 15).</p> <p>Fra i terreni agricoli sono compresi anche i terreni temporaneamente indicati "a riposo" nella Domanda Unica di Pagamento²</p> <p>....</p> <p>Per verificare la coltura dei terreni, si fa riferimento a quanto dichiarato nel fascicolo aziendale e nella Domanda Unica di Pagamento all'interno del Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL).</p>	<p>4) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI</p> <p>....</p> <p>I terreni su cui realizzare l'impianto devono essere agricoli, ossia essere coltivati, nei due anni precedenti la realizzazione dell'intervento, a seminativi o altre colture erbacee avvicendate.</p> <p>In fase di istruttoria, al fine di calcolare i due anni si considera come data di realizzazione dell'intervento la data termine entro la quale devono essere conclusi i lavori (vedi paragrafo 15).</p> <p>Qualora non sia accertabile, al momento dell'istruttoria, l'utilizzo agricolo del terreno per il 2° anno, questo sarà effettuato al momento dell'accertamento finale dei lavori, non escludendo la possibilità di decadenza totale della domanda di contributo in caso di inadempimento.</p> <p>Fra i terreni agricoli sono compresi anche i terreni temporaneamente indicati "a riposo" nella Domanda Unica di Pagamento¹</p> <p>....</p> <p>Per verificare la coltura dei terreni, si fa riferimento a quanto dichiarato nella Domanda Unica di Pagamento o, se questa non fosse disponibile, nel fascicolo aziendale aggiornato alle annate di riferimento all'interno del Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL).</p>
<p>6.2 Condizioni per essere ammessi al finanziamento</p> <p>....</p> <p>I richiedenti che risultano essere primi acquirenti del regime delle quote latte devono avere rispettato gli obblighi previsti dallo stesso.</p> <p>Gli organismi delegati verificano il rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte. L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporterà la sospensione dell'erogazione dei contributi della presente misura.</p>	<p>6.2 Condizioni per essere ammessi al finanziamento</p> <p>....</p> <p>I richiedenti che risultano essere primi acquirenti del regime delle quote latte devono avere rispettato gli obblighi previsti dallo stesso.</p> <p>Le Province verificano il rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte, così come previsto dal Manuale OPR delle procedure, dei controlli e delle sanzioni.</p> <p>Il controllo, inoltre, va effettuato non solo sulle domande di aiuto, ma anche sulle domande di pagamento.</p>
<p>9.1 Caratteristiche tecniche per la tipologia A</p> <p>....</p> <p>Densità minima dell'impianto:</p> <ul style="list-style-type: none"> almeno 1.300 piante/ettaro, anche non uniformemente distribuite, purché la copertura esercitata dalle chiome sia non inferiore al 20%. <p>Gli impianti devono essere:</p> <p>....</p> <p>Ogni radura può essere costituita solamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> da prato permanente, soggetto a sfalcatura o trinciatura annuale, fra il 15 luglio e il 31 agosto, senza asportazione della vegetazione tagliata. Il prato dovrà essere composto da almeno 4 tra le specie erbacee elencate in allegato B. da vegetazione suffruticosa o igrofila (es. tifa o canna palustre) naturale autoctona; da specchi d'acqua. <p>....</p>	<p>9.1 Caratteristiche tecniche per la tipologia A</p> <p>....</p> <p>Densità minima dell'impianto:</p> <ul style="list-style-type: none"> almeno 1.300 piante/ettaro. <p>Gli impianti devono essere:</p> <p>....</p> <p>Ogni radura può essere realizzata solamente con:</p> <ul style="list-style-type: none"> prato permanente, soggetto a sfalcatura o trinciatura annuale, fra il 15 luglio e il 31 agosto, senza asportazione della vegetazione tagliata. Il prato dovrà essere composto da almeno 4 tra le specie erbacee elencate in allegato B. vegetazione suffruticosa o igrofila (es. tifa o canna palustre) naturale autoctona; specchi d'acqua. <p>....</p>

TESTO PRECEDENTE	TESTO MODIFICATO
<p>9.2 Caratteristiche tecniche per la tipologia B</p> <p>...</p> <p>Gli impianti devono essere:</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> • polispecifici, ossia le piante principali e quelle "accessorie paracadute" eventualmente presenti devono appartenere ad almeno due diverse specie arboree. È tuttavia possibile effettuare impianti arborei monospecifici (in altri termini, con una sola specie arborea) su una superficie di massimo un ettaro per domanda qualora si utilizzi il noce (<i>Juglans regia</i> L.) e su una superficie di massimo tre ettari per domanda¹⁷ qualora si utilizzi la farnia (<i>Quercus robur</i> L.)¹⁸; <p>...</p> <p>Distanze fra le piante:</p> <p>Le piante principali devono essere messe a dimora a una distanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • minima di 7 metri da altre piante principali o da pioppi¹⁹ usati come piante accessorie; <p>...</p> <p>¹⁹ Tuttavia si raccomanda di mantenere una distanza di almeno 8 metri se l'obiettivo di produzione fosse quello di avere pioppi di oltre 30 cm di diametro a petto d'uomo.</p>	<p>9.2 Caratteristiche tecniche per la tipologia B</p> <p>...</p> <p>Gli impianti devono essere:</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> • polispecifici, ossia le piante principali e quelle "accessorie paracadute" eventualmente presenti devono appartenere ad almeno due diverse specie arboree. È tuttavia possibile effettuare impianti arborei monospecifici (in altri termini, con una sola specie arborea) su una superficie di massimo un ettaro per domanda qualora si utilizzi il noce (<i>Juglans regia</i> L.) e su una superficie di massimo tre ettari per domanda¹⁶ qualora si utilizzi la farnia (<i>Quercus robur</i> L.)¹⁷, la robinia (<i>Robinia pseudoacacia</i> L.) o il pioppo bianco (<i>Populus alba</i> L.); <p>...</p> <p>Possono essere usati, come piante principali, piante "accessorie paracadute" e piante accessorie, anche i cloni di pioppo ibrido, purché la densità massima d'impianto non sia superiore a 210 piante/ha e a condizione che la densità finale (cioè alla fine del 15° anno d'impegno) non sia inferiore a 120 cloni di pioppo ibrido per ettaro, uniformemente distribuiti nella superficie d'impianto. È consentito un diradamento nel corso del periodo d'impegno per un numero complessivo non superiore a 90 pioppi per ettaro (che corrisponde al massimo numero di pioppi utilizzabili come piante "accessorie"). Nel caso si utilizzino i pioppi come specie principale o "accessoria paracadute" è consentito l'utilizzo di astoni e pioppelle di età non superiore a un anno ed è obbligatoria la consociazione con piante accessorie appartenenti ad altre specie arboree ed arbustive (es. ontano, nocciolo, sambuco ecc.).</p> <p>Distanze fra le piante:</p> <p>Le piante principali devono essere messe a dimora a una distanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • minima di 6,5 metri da altre piante principali o dai pioppi usati come piante accessorie; <p>...</p>
<p>Distanze fra le piante:</p> <p>Le piante principali devono essere messe a dimora a una distanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • minima di 7 metri da altre piante principali o da pioppi¹⁹ usati come piante accessorie; <p>...</p> <p>¹⁹ Tuttavia si raccomanda di mantenere una distanza di almeno 8 metri se l'obiettivo di produzione fosse quello di avere pioppi di oltre 30 cm di diametro a petto d'uomo.</p>	<p>Distanze fra le piante:</p> <p>Le piante principali devono essere messe a dimora a una distanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • minima di 6,5 metri da altre piante principali o dai pioppi usati come piante accessorie; <p>...</p>
<p>9.6 Periodo di impegno</p> <p>...</p> <p>Il "periodo di impegno" è così calcolato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso in cui l'impianto sia stato completato nel primo semestre dell'anno, parte dal 1° gennaio dell'anno corrente; • nel caso in cui l'impianto sia stato completato nel secondo semestre dell'anno, parte dal 1° gennaio dell'anno successivo²². 	<p>9.6 Periodo di impegno</p> <p>...</p> <p>Il "periodo di impegno" è calcolato a seconda del periodo dell'anno in cui l'impianto viene completato (vale la data della domanda di pagamento del saldo):</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso in cui l'impianto sia stato completato entro il 15 maggio dell'anno, parte dal 1° gennaio dell'anno corrente; • nel caso in cui l'impianto sia stato completato oltre il 15 maggio dell'anno, parte dal 1° gennaio dell'anno successivo²⁰.

TESTO PRECEDENTE**11.1 Quando presentare la domanda**

Le domande possono essere presentate **ininterrottamente dal giorno di pubblicazione del presente bando sul BURL al 31 luglio 2013**. Tuttavia, al fine della redazione delle graduatorie e delle istruttorie delle domande, l'epoca di presentazione di queste ultime è suddivisa in intervalli, denominati **periodi**:

CRONO – PROGRAMMA	4° periodo	5° periodo	6° periodo	7° periodo	8° periodo	9° periodo	10° periodo	11° periodo	12° periodo
2 feb. 10	14 mag. 10	31 lug. 10	1 ott. 10	14 mag. 11	2 ago. 11	15 mag. 12	1 ago. 12	14 mag. 13	2 feb. 10
13 mag. 10	30 lug. 10	30 set. 10	13 mag. 11	1 ago. 11	14 mag. 12	31 lug. 12	13 mag. 13	31 lug. 13	13 mag. 10

11.3 Come presentare la domanda

...
I termini ultimi entro i quali far pervenire alla Provincia competente la copia cartacea della domanda e la documentazione allegata sono pertanto:

CRONO – PROGRAMMA	4° periodo	5° periodo	6° periodo	7° periodo	8° periodo	9° periodo	10° periodo	11° periodo	12° periodo
Presentazione documentazione alla Provincia: entro 10 giorni dalla conferma della domanda a SIARL e comunque entro il:	24 mag. 10	9 ago. 10	11 ott. 10	23 mag. 11	11 ago. 11	24 mag. 12	10 ago. 12	23 mag. 13	12 ago. 13

11.4 Documentazione da presentare

...
2. **autocertificazione**³³, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, relativa a:

- autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente non sia proprietario dei terreni, ad effettuare gli interventi oppure esito della procedura prevista dall'art. 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";
- per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione (o richiesta di rinnovo della concessione) e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;

...

TESTO MODIFICATO**11.1 Quando presentare la domanda**

Le domande possono essere presentate **ininterrottamente dal giorno di pubblicazione del presente bando sul BURL al 31 luglio 2013**. Tuttavia, al fine della redazione delle graduatorie e delle istruttorie delle domande, l'epoca di presentazione di queste ultime è suddivisa in intervalli, denominati **periodi**:

CRONO – PROGRAMMA ²⁸	7° periodo	8° periodo	9° periodo	10° periodo	11° periodo	12° periodo
Apertura periodo	1 ott. 10	14 mag. 11	2 ago. 11	15 mag. 12	1 ago. 12	14 mag. 13
Chiusura periodo	13 mag. 11	1 ago. 11	14 mag. 12	31 lug. 12	13 mag. 13	31 lug. 13

²⁸ Non sono riportati, nelle presenti disposizioni attuative, i termini ormai decorsi, relativi ai precedenti periodi

11.3 Come presentare la domanda

...
I termini ultimi entro i quali far pervenire alla Provincia competente la copia cartacea della domanda e la documentazione allegata sono pertanto:

CRONO – PROGRAMMA	7° periodo	8° periodo	9° periodo	10° periodo	11° periodo	12° periodo
Presentazione documentazione alla Provincia: entro 10 giorni dalla conferma della domanda a SIARL e comunque entro il:	23 mag. 11	11 ago. 11	24 mag. 12	10 ago. 12	23 mag. 13	12 ago. 13

11.4 Documentazione da presentare

...
2. **Autocertificazione**³², riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, in cui il richiedente dichiara:

- di essere in possesso, qualora non sia proprietario dei terreni, dell'autorizzazione ad effettuare gli interventi rilasciata direttamente dal proprietario, oppure conseguita a seguito di regolare svolgimento della procedura prevista dall'art. 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";
- per gli interventi ricadenti in aree demaniali, di disporre di regolare concessione demaniale (o richiesta di rinnovo della concessione) e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;
- per gli agricoltori residenti al di fuori del territorio regionale, di non beneficiare del sostegno al pre-pensionamento

...

TESTO PRECEDENTE	TESTO MODIFICATO																				
<p>12) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE</p> <p>L'istruttoria delle domande è affidata alla Provincia e prevede:</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda. <p>12.1 Punteggi di priorità</p> <p>L'attribuzione del punteggio di priorità è elemento indispensabile per stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria.</p> <p>In caso di domande che prevedano due o più tipologie di intervento, si applicano i punteggi relativi all'intervento che richiede il contributo pubblico più consistente. Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.</p> <p>...</p>	<p>12) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE</p> <p>L'istruttoria delle domande è affidata alla Provincia e prevede:</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, nel quale dovrà indicare tutti i controlli effettuati <p>12.1 Punteggi di priorità</p> <p>L'attribuzione del punteggio di priorità è elemento indispensabile per stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria.</p> <p>Nel verbale di istruttoria le Province devono contrassegnare come "accertati" soltanto i punteggi dichiarati e dei quali il richiedente ha diritto, a meno di evidenti errori di compilazione, che il funzionario istruttore può sanare d'ufficio⁴⁸, specificando poi nel verbale d'istruttoria le rettifiche apportate.</p> <p>In caso di domande che prevedano due o più tipologie di intervento, si applicano i punteggi relativi all'intervento che richiede il contributo pubblico più consistente. Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.</p> <p>...</p> <p><small>⁴⁸ Nel caso in cui, ad esempio, il richiedente non abbia dichiarato di essere IAP o abbia dichiarato di essere persona fisica pur essendo IAP (la verifica è abbastanza agevole da fare al SIARL), il funzionario istruttore può contrassegnare il requisito IAP e attribuire il punteggio al quale hanno diritto gli IAP.</small></p>																				
<p>12.1.2 Priorità per interventi in aree protette</p> <table border="1" data-bbox="73 802 871 925"> <thead> <tr> <th>Interventi in aree protette (una sola opzione, la più favorevole)</th> <th>Punti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Siti Natura 2000</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>• Riserve regionali o statali</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>• Parchi regionali o nazionali</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>• Aree vincolate in base all'art. 136 d.lgs. 42/2004</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Interventi in aree protette (una sola opzione, la più favorevole)	Punti	• Siti Natura 2000	5	• Riserve regionali o statali	4	• Parchi regionali o nazionali	3	• Aree vincolate in base all'art. 136 d.lgs. 42/2004	2	<p>12.1.2 Priorità per interventi in aree protette</p> <table border="1" data-bbox="1144 810 2000 957"> <thead> <tr> <th>Interventi in aree protette una sola opzione</th> <th>Punti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Siti Natura 2000</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>• Riserve regionali o statali</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>• Parchi regionali o nazionali</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>• Aree vincolate in base all'art. 136 d.lgs. 42/2004</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il punteggio viene attribuito se l'intervento ricade per oltre il 50% della superficie nell'area protetta interessata⁴⁹.</p> <p>Se l'intervento ricade in due o più categorie di area protetta e:</p> <ul style="list-style-type: none"> la superficie complessivamente interessata dalle aree protette supera il 50% della superficie della domanda; in nessuna categoria la superficie d'impianto supera il 50% della superficie in domanda <p>si attribuisce il punteggio associato all'area protetta con minor punteggio⁵⁰.</p> <p><small>⁴⁹ Se l'intervento ricade per oltre il 50% della superficie, in ognuna di due o più categorie di aree protette, si attribuisce il punteggio più favorevole. Ad es. se l'intervento ricade per il 60% in un sito Natura 2000 e per l'80% in un parco regionale, il punteggio da attribuire è pari a 5</small></p> <p><small>⁵⁰ Es.: se l'intervento ricade per il 49% in un Sito Natura 2000 e per un ulteriore 2% in un parco regionale, il punteggio da attribuire è pari a 3.</small></p>	Interventi in aree protette una sola opzione	Punti	• Siti Natura 2000	5	• Riserve regionali o statali	4	• Parchi regionali o nazionali	3	• Aree vincolate in base all'art. 136 d.lgs. 42/2004	2
Interventi in aree protette (una sola opzione, la più favorevole)	Punti																				
• Siti Natura 2000	5																				
• Riserve regionali o statali	4																				
• Parchi regionali o nazionali	3																				
• Aree vincolate in base all'art. 136 d.lgs. 42/2004	2																				
Interventi in aree protette una sola opzione	Punti																				
• Siti Natura 2000	5																				
• Riserve regionali o statali	4																				
• Parchi regionali o nazionali	3																				
• Aree vincolate in base all'art. 136 d.lgs. 42/2004	2																				
<p>12.1.5 Priorità per gli interventi in area vulnerabile dai nitrati</p> <p>Sono assegnati 10 punti per interventi in comuni classificati come vulnerabili da nitrati in base alla normativa vigente.</p>	<p>12.1.5 Priorità per gli interventi in area vulnerabile dai nitrati</p> <p>Sono assegnati 10 punti per interventi la cui superficie è localizzata per oltre il 50% in area vulnerabile da nitrati in base alla normativa vigente.</p>																				

TESTO PRECEDENTE**12.3 Richieste di riesame**

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria, può presentare alla Provincia memorie scritte **per chiedere il riesame**⁴⁹ della domanda e la ridefinizione della propria posizione, ai sensi della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, anche se il richiedente può comunque presentare ricorso secondo le modalità indicate nel paragrafo 28.

La Provincia ha 15 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare al richiedente l'esito positivo o negativo del riesame.

12.4 Completamento delle istruttorie e graduatorie delle domande

Le Province approvano le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento, classificate per punteggio di priorità decrescente, e le trasmettono alla Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio entro la scadenza indicata nella seguente tabella:

CRONO – PROGRAMMA	4° periodo	5° periodo	6° periodo	7° periodo	8° periodo	9° periodo	10° periodo	11° periodo	12° periodo
Termine per invio alla Regione delle graduatorie (entro tale date devono essere terminate le istruttorie, compresi i riesami)	23 ago. 10	8 nov. 10	20 dic. 10	22 ago. 11	9 nov. 11	22 ago. 12	8 nov. 12	21 ago. 13	11 nov. 13

13) SUDDIVISIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

...

Il suddetto provvedimento di ammissione a finanziamento:

- diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della legge 241/1990;
- deve essere pubblicato sull'albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni consecutivi;
- deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (<http://www.agricoltura.regione.lombardia.it>) (indirizzo attuale), e sul sito internet della Provincia.

La Regione invia le comunicazioni di cui al presente paragrafo alle province e all'Organismo Pagatore Regionale entro il termine indicato nella tabella successiva.

CRONO – PROGRAMMA	4° periodo	5° periodo	6° periodo	7° periodo	8° periodo	9° periodo	10° periodo	11° periodo	12° periodo
Termine entro cui la Regione ripartisce i fondi alle Province	13 set. 10	29 nov. 10	21 gen. 11	12 set. 11	29 nov. 11	11 set. 12	28 nov. 12	10 set. 13	2 dic. 13

TESTO MODIFICATO**12.3 Richieste di riesame**

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria (ricevibilità, ammissibilità, finanziabilità) può presentare alla Provincia memorie scritte **per chiedere il riesame**⁵¹ della domanda e la ridefinizione della propria posizione, ai sensi della legge 241/1990. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

La Provincia ha 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l'esito positivo/negativo del riesame. Tra la data della comunicazione dell'esito dell'istruttoria e la data di comunicazione dell'esito del riesame non possono trascorrere più di 30 giorni continuativi.

12.4 Completamento delle istruttorie e graduatorie delle domande

Le Province approvano le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento, classificate per punteggio di priorità decrescente, e le trasmettono alla Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio entro la scadenza indicata nella seguente tabella:

CRONO – PROGRAMMA	7° periodo	8° periodo	9° periodo	10° periodo	11° periodo	12° periodo
Termine per invio alla Regione delle graduatorie (entro tale date devono essere terminate le istruttorie, compresi i riesami)	22 ago. 11	9 nov. 11	22 ago. 12	8 nov. 12	21 ago. 13	11 nov. 13

13) SUDDIVISIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

...

Il suddetto provvedimento di ammissione a finanziamento:

- diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL, il cui termine è indicato nella tabella successiva e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della legge 241/1990;
- deve essere pubblicato sull'albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni consecutivi;
- deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (<http://www.agricoltura.regione.lombardia.it>) (indirizzo attuale), e sul sito internet della Provincia.

CRONO – PROGRAMMA	7° periodo	8° periodo	9° periodo	10° periodo	11° periodo	12° periodo
Termine per la pubblicazione sul BURL dell'atto regionale di riparto delle risorse fra le Province	12 set. 11	29 nov. 11	11 set. 12	28 nov. 12	10 set. 13	2 dic. 13

TESTO PRECEDENTE

14) PUBBLICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI

...

CRONO – PROGRAMMA	4° periodo	5° periodo	6° periodo	7° periodo	8° periodo	9° periodo	10° periodo	11° periodo	12° periodo
Termine per la pubblicazione sull'albo pretorio provinciale dell'elenco dei richiedenti ammessi a finanziamento	4 ott. 10	20 dic. 10	4 feb. 11	3 ott. 11	19 dic. 11	1 ott. 12	18 dic. 12	30 set. 13	23 dic. 13

15) ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori per la realizzazione dell'intervento non possono essere avviati prima della data di formale comunicazione di ammissione a finanziamento dell'intervento medesimo⁵¹.

...

⁵¹Ai sensi di quanto stabilito nella Decisione CE n. 310 del 19/11/2009

19) COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANTICIPO, SAL O SALDO)

Qualora i controlli amministrativi o tecnici previsti dai paragrafi 17 e 18 portino ad un esito negativo o parzialmente negativo, la Provincia, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, comunica al beneficiario l'importo del contributo concesso oppure i motivi per i quali il contributo non può essere concesso.

20) CONTROLLI "EX-POST"

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e la conclusione del periodo dell'impegno relativo ad ogni tipologia, la cui durata è indicata nella tabella alla fine del paragrafo. Nel periodo "ex post", le province effettuano un controllo, secondo le modalità riportate nel manuale OPR parte II, per verificare il rispetto degli impegni da parte dei beneficiari, la consistenza e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario e che lo stesso investimento non sia stato finanziato tramite altri fondi nazionali o comunitari.

A tal fine, ogni anno viene controllato un campione, scelto sulla base dell'analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività (cfr. manuale OPR), che rappresenti almeno l'1% delle spese di impianto ammesse a liquidazione relativamente alle domande in corso di impegno. I controlli sono effettuati secondo i tempi e le modalità indicate nel manuale OPR.

VALORI IN ANNI	Durata del periodo "ex post"	
	Beneficiari privati	Beneficiari pubblici
A) Boschi permanenti	0	15
B) Arboricoltura a ciclo medio-lungo	0	15
C) Cedui a turno breve per biomassa	8	Non ammissibili
D) Pioppeti	8	Non ammissibili

TESTO MODIFICATO

14) PUBBLICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI

...

CRONO – PROGRAMMA	7° periodo	8° periodo	9° periodo	10° periodo	11° periodo	12° periodo
Termine per la pubblicazione sull'albo pretorio provinciale dell'elenco dei richiedenti ammessi a finanziamento	3 ott. 11	19 dic. 11	1 ott. 12	18 dic. 12	30 set. 13	23 dic. 13

15) ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori per la realizzazione dell'intervento non possono essere avviati prima della data di formale comunicazione di ammissione a finanziamento dell'intervento medesimo⁵³.

...

⁵³ Ai sensi di quanto stabilito nella Decisione CE n. 310 del 19/11/2009, che ha autorizzato l'aumento degli aiuti, inizialmente previsti per la misura 221, come aiuti di Stato. La normativa sugli aiuti di Stato stabilisce che non possono essere concessi aiuti retroattivamente per attività che sono già state avviate dal beneficiario (Reg. CE 1857/2006, art. 18, comma 1). Se il beneficiario infatti, avviasse comunque l'intervento, cioè alle normali condizioni di mercato, l'aiuto non sarebbe necessario, in quanto verrebbe a perdere la funzione di incentivo.

19) COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (SAL O SALDO)

La Provincia, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, comunica al beneficiario l'importo del contributo concesso oppure i motivi per i quali il contributo non può essere concesso.

20) CONTROLLI "EX-POST"

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e la conclusione del periodo dell'impegno relativo ad ogni tipologia, la cui durata è indicata nella tabella alla fine del paragrafo. Nel periodo "ex post", le province effettuano un controllo, secondo le modalità riportate nel manuale OPR parte II, per verificare il rispetto degli impegni da parte dei beneficiari, la consistenza e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario e che lo stesso investimento non sia stato finanziato tramite altri fondi nazionali o comunitari.

A tal fine, ogni anno viene controllato un campione, scelto sulla base dell'analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività (cfr. manuale OPR), che rappresenti almeno l'1% delle spese di impianto ammesse a liquidazione relativamente alle domande in corso di impegno. I controlli sono effettuati secondo i tempi e le modalità indicate nel manuale OPR.

VALORI IN ANNI	Durata massima del periodo "ex post"	
	Beneficiari privati	Beneficiari pubblici
A) Boschi permanenti	0	15
B) Arboricoltura a ciclo medio-lungo	0	15
C) Cedui a turno breve per biomassa	8	Non ammissibili
D) Pioppeti	8	Non ammissibili

TESTO PRECEDENTE	TESTO MODIFICATO
<p>21) EROGAZIONE DEI PREMI PER MANUTENZIONE E PER MANCATO REDDITO</p> <p>A partire dall'anno successivo a quello di accertamento, i beneficiari che rispettino gli obblighi assunti con la domanda di adesione ed eventualmente prescritti dalle Province (vedi paragrafo 26, "Impegni") possono ricevere gli aiuti (premi) per la manutenzione e per il mancato reddito. Per gli impianti completati e collaudati entro il 15 maggio dell'anno, l'aiuto per manutenzione o mancato reddito decorre dall'anno di impianto. Il beneficiario deve presentare alla Provincia una "domanda di pagamento" per gli aiuti di mancato reddito ed eventualmente di manutenzione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ... • ... <p>Nella domanda di pagamento, il richiedente dichiara di possedere i requisiti soggettivi che danno diritto al premio richiesto.</p> <p>La provincia effettua controlli sul possesso della qualifica di "IAP" e provvede a ricalcolare i premi spettanti al beneficiario in caso di mutamento dei requisiti soggettivi. In caso di acquisizione della qualifica di "IAP", pertanto, il premio in esame sarà ricalcolato in aumento.</p> <p>Qualora, a seguito di un controllo si dovesse verificare che la superficie dichiarata sia difforme da quella accertata, si applicano le sanzioni e le penalità previste dalla parte II del manuale OPR.</p> <p>Per le irregolarità riscontrate dai controlli della condizionalità si rimanda al relativo manuale.</p> <p>...</p>	<p>21) EROGAZIONE DEI PREMI PER MANUTENZIONE E PER MANCATO REDDITO</p> <p>A partire dall'anno successivo a quello di accertamento, i beneficiari che rispettino gli obblighi assunti con la domanda di adesione ed eventualmente prescritti dalle Province (vedi paragrafo 26, "Impegni") possono ricevere gli aiuti (premi) per la manutenzione e per il mancato reddito. Per gli impianti completati entro il 15 maggio dell'anno (vale la data della domanda di pagamento del saldo), l'aiuto per manutenzione o mancato reddito decorre dall'anno di impianto. Il beneficiario deve presentare alla Provincia una "domanda di pagamento" per gli aiuti di mancato reddito ed eventualmente di manutenzione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ... • ... <p>Nella domanda di pagamento, il richiedente dichiara di possedere i requisiti soggettivi che danno diritto al premio richiesto.</p> <p>La provincia effettua controlli sul possesso della qualifica di "IAP" e provvede a ricalcolare i premi spettanti al beneficiario in caso di mutamento dei requisiti soggettivi. In caso di acquisizione della qualifica di "IAP", pertanto, il premio in esame sarà ricalcolato in aumento.</p> <p>Qualora, a seguito di un controllo si dovesse verificare che la superficie dichiarata sia difforme da quella accertata, si applicano le sanzioni e le penalità previste dalla parte II del manuale OPR.</p> <p>Il beneficiario che presenta domanda di pagamento di premio annuale a decorrere dall'anno d'impianto, ma prima che la superficie d'impianto sia accertata con GPS a collaudo, si assume il rischio delle sanzioni e penalità conseguenti ad eventuali difformità fra superficie richiesta a premio e superficie effettivamente collaudata.</p> <p>Per le irregolarità riscontrate dai controlli della condizionalità si rimanda al relativo manuale.</p> <p>...</p>
<p>22.3 Controlli sul rispetto della condizionalità</p> <p>Almeno l'1% delle domande di pagamento dei premi di manutenzione e di mancato reddito è soggetto ogni anno al controllo sul rispetto della condizionalità. Il controllo riguarda l'intera l'azienda e non solamente le superfici richieste a premio. Le domande sono sorteggiate da OPR, sulla base dell'analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività⁶⁷. Le modalità di effettuazione del controllo e le percentuali di riduzione dell'aiuto a seguito di infrazione sono riportate nel "Manuale operativo per il controllo della condizionalità".</p> <p>In caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dalla condizionalità, l'aiuto viene ridotto o annullato.</p> <p>Le penalità relative al mancato rispetto della condizionalità si applicano anche alle eventuali domande di pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle misure 211, 213, 214 e 225 già presentate o che saranno presentate in Lombardia nell'anno civile dell'accertamento; • delle misure 211, 213, 214, 221 e 225 già presentate o che saranno presentate ad altri Organismi Pagatori nell'anno civile dell'accertamento. • Domanda di Premio Unico 	<p>22.3 Controlli sul rispetto della condizionalità</p> <p>Almeno l'1% delle domande di pagamento dei premi di manutenzione e di mancato reddito è soggetto ogni anno al controllo sul rispetto della condizionalità. Il controllo riguarda l'intera azienda e non solamente le superfici richieste a premio. Le domande sono sorteggiate da OPR, sulla base dell'analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività⁶⁷.</p> <p>In caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dalla condizionalità, l'aiuto viene ridotto o annullato. Le percentuali di riduzione sono applicate all'importo complessivo dei pagamenti diretti, come definiti dall'art. 23, del Reg. CE 73/09, che sono stati o che dovrebbero essere erogati all'agricoltore oggetto di controllo in base alle domande di aiuto che ha presentato o che intende presentare nel corso dell'anno civile in cui è stata commessa l'infrazione rilevata, secondo quanto disposto dagli artt. 70(8) e 77 del Reg. 1122/2009. Le modalità di effettuazione del controllo e le percentuali di riduzione dell'aiuto a seguito di infrazione sono riportate nel "Manuale operativo per il controllo della condizionalità" dell'OPR.</p>
<p>23) ELENCHI DI LIQUIDAZIONE</p> <p>...</p> <p>Al fine di garantirne la liquidazione entro il 31 dicembre di ogni anno, gli elenchi di liquidazione, predisposti dagli OD, devono pervenire all'Organismo Pagatore Regionale (di seguito "OPR") entro il 15 novembre. Le province comunicano alla Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio gli estremi degli elenchi di liquidazione inviati all'OPR (numero, data, importo e natura dei pagamenti).</p>	<p>23) ELENCHI DI LIQUIDAZIONE</p> <p>...</p> <p>Al fine di garantirne la liquidazione entro il 31 dicembre di ogni anno, gli elenchi di liquidazione, predisposti dagli OD, devono pervenire all'Organismo Pagatore Regionale (di seguito "OPR") entro il 15 novembre.</p>

TESTO PRECEDENTE	TESTO MODIFICATO
<p>25.1 Recesso dagli impegni</p> <p>...</p> <p>Le cause di forza maggiore, le modalità e i tempi per la comunicazione di recesso e l'eventuale riconoscimento delle cause di forza maggiore si trovano nel manuale OPR, parte I.</p>	<p>25.1 Recesso dagli impegni</p> <p>...</p> <p>Le cause di forza maggiore, le modalità e i tempi per la comunicazione di recesso e l'eventuale riconoscimento delle cause di forza maggiore si trovano nel manuale OPR, parte I.</p> <p>Eventuali situazioni non citate nel manuale OPR potranno essere eventualmente riconosciute come causa di forza maggiore dalla Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio e comunicate a OPR, in particolare i danni alle piantagioni causate da eventi meteorologici (es. trombe d'aria) o fenomeni di dissesto idrogeologico non prevedibili.</p> <p>La documentazione da allegare alla richiesta di riconoscimento delle cause di forza maggiore che comportano danni all'impianto e non sono previste dal Manuale OPR, deve comprendere una perizia asseverata completa di documentazione fotografica, a firma di un professionista abilitato, atta a documentare l'evento accaduto e a premettere l'esatta quantificazione e georeferenziazione del danno subito.</p>
<p>26) IMPEGNI (OBBLIGHI DEI BENEFICIARI)</p> <p>...</p> <p>Il mancato rispetto degli impegni (detto anche "inadempimento") comporta delle penalità che, in base a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, variano in relazione alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gravità; • portata; • durata; • frequenza. <p>...</p>	<p>26) IMPEGNI (OBBLIGHI DEI BENEFICIARI)</p> <p>...</p> <p>Il mancato rispetto degli impegni (detto anche "inadempimento") comporta delle penalità che, in base a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, variano in relazione alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gravità; • entità; • durata; <p>...</p>
<p>26.1.3 Definizioni preliminari</p> <p>...</p> <p>Soglie minime:</p> <p>a) impianti di tipologia A:</p> <p>...</p> <p>b) impianti di tipologia B:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le piante principali e "accessorie paracadute" (secondarie): densità del soprassuolo arboreo di almeno il 75% della densità del popolamento a 15 anni, prevista dal progetto o piano culturale. In assenza di previsione, densità di almeno 110 piante vitali/ettaro nei primi cinque anni di impegno e 82 piante⁶⁹ vitali/ettaro nel restante periodo. Nel caso di "doppia pianta", si conteggia un solo esemplare per coppia. • per le piante accessorie: densità del soprassuolo arboreo di almeno il 65% della densità del popolamento corrispondente al sesto di impianto iniziale, nei primi cinque anni. <p>c) impianti di tipologia C: ...</p> <p>...</p>	<p>26.1.3 Definizioni preliminari</p> <p>...</p> <p>Soglie minime:</p> <p>a) impianti di tipologia A:</p> <p>...</p> <p>b) impianti di tipologia B:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le piante principali e "accessorie paracadute" (secondarie): densità del soprassuolo arboreo di almeno il 75% della densità del popolamento a 15 anni, prevista dal progetto o piano culturale. In assenza di previsione, densità di almeno 110 piante vitali/ettaro nei primi cinque anni di impegno e 82 piante⁷¹ vitali/ettaro nel restante periodo. Nel caso di "doppia pianta", si conteggia un solo esemplare per coppia. • per le piante accessorie: densità del soprassuolo arboreo di almeno il 65% della densità del popolamento corrispondente al sesto di impianto iniziale, nei primi cinque anni. • nel caso si utilizzino cloni di pioppo ibrido come piante principali e "accessorie paracadute", la densità finale, cioè alla fine del 15° anno d'impegno, non può essere inferiore a 120 cloni di pioppo ibrido per ettaro. <p>c) impianti di tipologia C: ...</p> <p>...</p>

TESTO PRECEDENTE**26.3.1 Quali sono gli impegni secondari**

- ...
- 1) **Effettuare sfolli e diradamenti**⁷⁵: l'obbligo esiste solo per le tipologie A e B nei casi indicati nella tabella seguente. Nel caso di impianti di tipologia A (bosco permanente), sfolli e diradamenti devono essere preceduti dalla presentazione della denuncia di taglio colturale di bosco attraverso la procedura informatizzata (indirizzo internet attuale www.agricoltura.regione.lombardia.it/taglio).

Quando sono obbligatori sfolli e diradamenti

	tipologia A	tipologia B
Quando la chioma degli alberi principali e/o alberi secondari è presente solo sul terzo superiore della chioma	SI	SI
Quando la chioma degli alberi principali e/o alberi secondari è presente solo sulla metà superiore della chioma	SI	SI
Quando la chioma degli alberi principali e/o alberi secondari si toccano	NO	SI

...

28) RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalle Province, dall'Organismo Pagatore Regionale e dalla Direzione Generale Agricoltura è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

...

TESTO MODIFICATO**26.3.1 Quali sono gli impegni secondari**

- ...
- 7) **Effettuare sfolli e diradamenti**⁷⁷: l'obbligo esiste solo per le tipologie A e B nei casi indicati nella tabella seguente. Nel caso di impianti di tipologia A (bosco permanente), sfolli e diradamenti devono essere preceduti dalla presentazione della denuncia di taglio colturale di bosco attraverso la procedura informatizzata (indirizzo internet attuale <http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it> . Nel caso di impianti di tipologia B (arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo), i diradamenti devono essere comunicati attraverso la "denuncia di intervento" indicata al paragrafo 27 e non è possibile tagliare, prima della fine del periodo di impegno, più di 90 esemplari di cloni di pioppo⁷⁸.

Quando sono obbligatori sfolli e diradamenti

	tipologia A	tipologia B
Quando la chioma degli alberi principali e/o alberi secondari è presente solo sul terzo superiore dell'altezza della pianta	SI	SI
Quando la chioma degli alberi principali e/o alberi secondari è presente solo sulla metà superiore dell'altezza della pianta	SI	SI
Quando le chiome degli alberi principali e/o alberi secondari si toccano	NO	SI

...

⁷⁸ Nel caso si utilizzano cloni di pioppo ibrido come piante principali e "accessorie paracadute", bisogna comunque rispettare la soglia minima di 120 cloni di pioppo ibrido alla fine del 15° anno d'impegno. Ad esempio: se la densità iniziale d'impianto di pioppi con tipologia B è di 150 piante/ha, non si possono tagliare più di 30 pioppi prima della fine del periodo d'impegno.

28) RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalle Province, dall'Organismo Pagatore Regionale e dalla Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

TESTO PRECEDENTE

31) RIEPILOGO TEMPISTICA (CRONO-PROGRAMMA)

CRONO – PROGRAMMA	4° periodo	5° periodo	6° periodo	7° periodo	8° periodo	9° periodo	10° periodo	11° periodo	12° periodo
Apertura periodo	2 feb. 10	14 mag. 10	31 lug. 10	1 ott. 10	14 mag. 11	2 ago. 11	15 mag. 12	1 ago. 12	14 mag. 13
Chiusura periodo	13 mag. 10	30 lug. 10	30 set. 10	13 mag. 11	1 ago. 11	14 mag. 12	31 lug. 12	13 mag. 13	31 lug. 13
Presentazione documentazione alla Provincia: entro 10 giorni dalla conferma della domanda a SIARL e comunque entro il:	24 mag. 10	9 ago. 10	11 ott. 10	23 mag. 11	11 ago. 11	24 mag. 12	10 ago. 12	23 mag. 13	12 ago. 13
Termine per invio alla Regione delle graduatorie (entro tale date devono essere terminate le istruttorie, compresi i riesami)	23 ago. 10	8 nov. 10	20 dic. 10	22 ago. 11	9 nov. 11	22 ago. 12	8 nov. 12	21 ago. 13	11 nov. 13
Termine entro cui la Regione ripartisce i fondi alle Province	13 set. 10	29 nov. 10	21 gen. 11	12 set. 11	29 nov. 11	11 set. 12	28 nov. 12	10 set. 13	2 dic. 13
Termine per la pubblicazione sull'albo pretorio provinciale dell'elenco dei richiedenti ammessi a finanziamento	4 ott. 10	20 dic. 10	4 feb. 11	3 ott. 11	19 dic. 11	1 ott. 12	18 dic. 12	30 set. 13	23 dic. 13
Fine dei lavori (salvo proroghe)	31 mar. 11	31 mar. 11	31 mar. 11	2 apr. 12	2 apr. 12	1 apr. 13	1 apr. 13	31 mar. 14	31 mar. 14
Fine collaudi e invio elenchi liquidazione (salvo proroghe)	1 ott. 11	1 ott. 11	1 ott. 11	1 ott. 12	1 ott. 12	1 ott. 13	1 ott. 13	1 ott. 14	1 ott. 14

Allegato A – Elenco comuni classificati "pianura" o "collina" da ISTAT

...

Provincia di Como

Sono classificati "pianura" i seguenti comuni: ...
Tutti i restanti comuni sono classificati "montagna".

Provincia di Lecco

...

TESTO MODIFICATO

31) RIEPILOGO TEMPISTICA (CRONO-PROGRAMMA)

CRONO – PROGRAMMA	4° periodo	5° periodo	6° periodo	7° periodo	8° periodo	9° periodo	10° periodo	11° periodo	12° periodo
Apertura periodo				1 ott. 10	14 mag. 11	2 ago. 11	15 mag. 12	1 ago. 12	14 mag. 13
Chiusura periodo				13 mag. 11	1 ago. 11	14 mag. 12	31 lug. 12	13 mag. 13	31 lug. 13
Presentazione documentazione alla Provincia: entro 10 giorni dalla conferma della domanda a SIARL e comunque entro il:				23 mag. 11	11 ago. 11	24 mag. 12	10 ago. 12	23 mag. 13	12 ago. 13
Termine per invio alla Regione delle graduatorie (entro tale date devono essere terminate le istruttorie, compresi i riesami)				22 ago. 11	9 nov. 11	22 ago. 12	8 nov. 12	21 ago. 13	11 nov. 13
Termine per la pubblicazione sul BURL dell'atto regionale di riparto delle risorse fra le Province				12 set. 11	29 nov. 11	11 set. 12	28 nov. 12	10 set. 13	2 dic. 13
Termine per la pubblicazione sull'albo pretorio provinciale dell'elenco dei richiedenti ammessi a finanziamento				3 ott. 11	19 dic. 11	1 ott. 12	18 dic. 12	30 set. 13	23 dic. 13
Fine dei lavori (salvo proroghe)	31 mar. 11	31 mar. 11	31 mar. 11	2 apr. 12	2 apr. 12	1 apr. 13	1 apr. 13	31 mar. 14	31 mar. 14
Fine collaudi e invio elenchi liquidazione (salvo proroghe)	1 ott. 11	1 ott. 11	1 ott. 11	1 ott. 12	1 ott. 12	1 ott. 13	1 ott. 13	1 ott. 14	1 ott. 14

Allegato A – Elenco comuni classificati "pianura" o "collina" da ISTAT

...

Provincia di Como

Sono classificati "pianura" i seguenti comuni: ...
Tutti i restanti comuni sono classificati "montagna".

Provincia di Cremona

Tutti i comuni sono classificati "pianura".

Provincia di Lecco

...

...

TESTO PRECEDENTE

Allegato B – Specie utilizzabili per le tipologie A e B

Possono essere utilizzate solo le specie indicate nella seguente tabella, con le limitazioni indicate nella colonna "note". Il riferimento è ai distretti o regioni forestali indicate nella "carta forestale della Lombardia"

Nome italiano	Nome scientifico	habitus	Utilizzabile per la tipologia A?	Utilizzabile per la tipologia B?
...				
Pioppo (cloni)	Populus spp.	albero	Non utilizzabile	Solo come accessoria
...				
Robinia	Robinia pseudoacacia L.	albero	Non utilizzabile	Solo come accessoria
...				
Sanguinella	Cornus sanguinea l.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Nocciolo, Avellano	Corylus avellana l.	arbusto	SI	Solo come accessoria
...				
Frangola	Frangula alnus Miller	arbusto	SI, solo in "collina" e nel distretto "pianalto"	Solo come accessoria
Agrifoglio	Ilex aquifolium l.	arbusto	SI	Solo come accessoria per delimitazione impianti
...				
Melo selvatico	Malus sylvestris Miller	arbusto	SI	Solo come accessoria
Pino mugo	Pinus mugo Turra	arbusto	Non utilizzabile	Non utilizzabile
...				

TESTO MODIFICATO

Allegato B – Specie utilizzabili per le tipologie A e B

Possono essere utilizzate solo le specie indicate nella seguente tabella, con le limitazioni indicate nella colonna "note". Il riferimento è ai distretti o regioni forestali indicate nella "carta forestale della Lombardia"

Nome italiano	Nome scientifico	habitus	Utilizzabile per la tipologia A?	Utilizzabile per la tipologia B?
...				
Pioppo (cloni)	Populus spp.	albero	Non utilizzabile	Anche principale o "accessoria paracadute"
...				
Robinia	Robinia pseudoacacia L.	albero	Non utilizzabile	Anche principale o "accessoria paracadute"
...				
Sanguinella	Cornus sanguinea l.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Cornetta dondolina	Coronilla emerus l.	arbusto	Non utilizzabile	Solo come accessoria
Scotano	Cotinus coggygia	arbusto	Non utilizzabile	Solo come accessoria
Nocciolo, Avellano	Corylus avellana l.	arbusto	SI	Solo come accessoria
...				
Frangola	Frangula alnus Miller	arbusto	SI, solo in "collina" e nel distretto "pianalto"	Solo come accessoria
Ginestra spinosa	Genista germanica	arbusto	Non utilizzabile	Solo come accessoria
Agrifoglio	Ilex aquifolium l.	arbusto	SI	Solo come accessoria per delimitazione impianti
...				
Melo selvatico	Malus sylvestris Miller	arbusto	SI	Solo come accessoria
Nespolo comune	Mespilus germanica	arbusto	Non utilizzabile	Solo come accessoria
Marruca	Paliurus spina -christi	arbusto	Non utilizzabile	Solo come accessoria
Pino mugo	Pinus mugo Turra	arbusto	Non utilizzabile	Non utilizzabile
...				

TESTO PRECEDENTE

Allegato C – Elenco prezzi

...

Articolo	Descrizione	U. Mis.	Prezzo massimo ammissibile per i lavori in economia	Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)
701	Fornitura di materiale per chiudenda (rif. altezza fuori terra 120 cm) composta da rete di filo metallico di diametro fino a 2 mm a maglia quadrata di dimensioni variabili a crescere verso l'alto, fissata a pali in legno di almeno 1,80 m di altezza e di diametro 10-12 cm, distanziati di 2,5 m infissi nel suolo per 50 cm, comprese controventature e scalandrini	m	E' necessario presentare la fattura	€ 5,81
702	Posa voce di costo precedente	m	€ 1,74	€ 2,49
703	Fornitura di cartelli o targhe pubblicitarie come indicato nel paragrafo "impegni"	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 200,00
704	Posa voce di costo precedente	n°	€ 57,54	€ 71,93

Allegato D – Costi standard

Si elencano di seguito i costi standard ammessi a contributo per le tipologie A, B, C, e D, in base alla densità minima d'impianto, alla tipologia del materiale vegetale impiegato (radice nuda, contenitore, talea, astone, pioppella) e al grado di sviluppo dello stesso (centimetri di altezza o anni di età) al momento della messa a dimora.

voce	N° piante / ha	basato su ipotesi di n. piante	Sesto d'impianto indicativo (m x m) ⁽¹⁾	tipologia	altezza (cm) / età	"Costo standard" (€/ha) ⁽⁵⁾
------	----------------	--------------------------------	--	-----------	--------------------	--

Tipologia B: Arboricoltura da legno a ciclo medio - lungo per la produzione di legname di pregio

20	1250 -1333	1250	4 X 2	contenitore ⁽²⁾	15 - 60	€ 5.000,00
----	------------	------	-------	----------------------------	---------	------------

Tipologia C: Arboricoltura da legno con ceduzione a turno breve, per biomassa a fini energetici o legname da lavoro

TESTO MODIFICATO

Allegato C – Elenco prezzi

...

Articolo	Descrizione	U. Mis.	Prezzo massimo ammissibile per i lavori in economia	Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)
701	Fornitura di materiale per chiudenda (rif. altezza fuori terra 120 cm) composta da rete di filo metallico di diametro fino a 2 mm a maglia quadrata di dimensioni variabili a crescere verso l'alto, fissata a pali in legno di almeno 1,80 m di altezza e di diametro 10-12 cm, distanziati di 2,5 m infissi nel suolo per 50 cm, comprese controventature e scalandrini	m	E' necessario presentare la fattura	€ 5,81
702	Posa voce di costo precedente	m	€ 1,74	€ 2,49
703	Fornitura di cartelli o targhe pubblicitarie come indicato nel paragrafo "impegni"	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 200,00
704	Posa voce di costo precedente	n°	€ 57,54	€ 71,93
705	Fornitura dei pali di cui alla voce di costo 701	n°	€ 5,25	€ 7,50
706	Fornitura di materiale per chiudenda di filo metallico zincato, sorretto o tenuto in tensione da pali in legno della lunghezza di m 1,80 e diametro di cm 8, posti ad una distanza di m 2 l'uno dall'altro, compresi i puntoni ed i tiranti nelle deviazioni, esclusa la fornitura dei pali	m	E' necessario presentare la fattura	€ 1,20
707	Fornitura dei pali di cui alla voce di costo precedente	n°	€ 3,5	€ 5,00
708	Posa voci di costo 706 e 707	m	€ 1,74	€ 2,49

Allegato D – Costi standard

Si elencano di seguito i costi standard ammessi a contributo per le tipologie A, B, C, e D, in base alla densità minima d'impianto, alla tipologia del materiale vegetale impiegato (radice nuda, contenitore, talea, astone, pioppella) e al grado di sviluppo dello stesso (centimetri di altezza o anni di età) al momento della messa a dimora.

voce	N° piante / ha	basato su ipotesi di n. piante	Sesto d'impianto indicativo (m x m) ⁽¹⁾	tipologia	altezza (cm) / età	"Costo standard" (€/ha) ⁽⁵⁾
------	----------------	--------------------------------	--	-----------	--------------------	--

Tipologia B: Arboricoltura da legno a ciclo medio - lungo per la produzione di legname di pregio

20	1250 -1333	1250	4 X 2	contenitore ⁽²⁾	15 - 60	€ 5.000,00
----	------------	------	-------	----------------------------	---------	------------

21	500 - 634	500	5 X 4	rad. nuda + astoni ⁽⁷⁾	100 - 100	€ 2.585,90
22	500 - 634	500	5 x 4	rad. nuda+ astoni ⁽⁸⁾	101 - 150	€ 3.492,65
23	500 - 634	500	5 x 4	contenit. + astoni ⁽⁷⁾	61 - 100	€ 2.817,90
24	500 - 634	500	5 x 4	rad.nuda+ pioppelle ⁽⁹⁾	151 - 200	€ 3.703,34
25	500 - 634	500	5 x 4	contenit.+ pioppelle ⁽⁹⁾	61 - 100	€ 3.645,34

Tipologia C: Arboricoltura da legno con ceduzione a turno breve, per biomassa a fini energetici o legname da lavoro

⁽⁷⁾ Max 210 astoni di pioppo ibrido di altezza massima pari a 100 cm

⁽⁸⁾ Max 210 astoni di pioppo ibrido di altezza superiore a 100 cm

⁽⁹⁾ Max 210 pioppelle di pioppo ibrido di 1 anno di età